

“REGOLAMENTO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO D'ORTA”

(Promulgato con D.P.G.R. n. 2906 dell'1/7/1992 ed integrato con le modifiche promulgate con
D.P.G.R. n. 14/R del 14/11/2001)

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

ART. 2

Divieti di navigazione

1. E' vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unità in servizio di trasporto pubblico, appositamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

2. E' vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.

3. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse. esterna di metri 100.

4. È vietata la navigazione con motore in moto, nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi.

5. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

ART. 3

Protezione della fascia costiera

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4., alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia lacuale di cui all'art. 2, comma 4, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa) ad una velocità non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).

3. Abrogato

4. In deroga a quanto previsto dall'art 2, comma 4, ai residenti dell'Isola di S. Giulio è consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocità non superiore ai 4 nodi (7 km/h) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocità previsti all'art. 4, comma 2.

ART. 4

Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione

1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art 2, comma 4, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h) nelle notturne, fatto salvo le unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

3. La velocità dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.

ART. 5

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 non si applicano alle unità di vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non si applicano, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

3. Le deroghe di cui al comma 1, del presente articolo, non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.

ART. 6

Segnalazione dello specchio d'acqua

1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe galleggianti.

2. Le boe vengono così distinte:

- boa cilindrica di colore giallo.

Segnala tutte le zone vietate e regolamentate;

- boa cilindrica di colore rosso.

Segnala la delimitazione dei campi di sci nautico;

- boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa.

Segnala la presenza di un subacqueo in immersione.

ART. 7

Norme di comportamento in navigazione

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

a) unità adibite al servizio pubblico di linea;

b) unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;

c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 80 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

4. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

ART. 8

Sci nautico

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa escluso lo specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove lo sci nautico è comunque vietato.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori di unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto;

b) la partenza dello sciatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, avviene in acque libere da bagnanti, da unità di navigazione od entro gli eventuali corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;

c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

e) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché essere dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;

f) è vietato con tali unità trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonché eseguire il rimorchio contemporaneo di due o più sciatori;

g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Durante l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'art. 4 comma 2, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi (46 km/h).

4. Per le scuole di sci nautico, Enti ed Associazioni sportive, legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture valgono le norme previste dai Regolamenti sportivi.

ART. 9

Impiego delle tavole a vela

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.

4. E' vietato l'impiego delle tavole a vela:

- a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
- b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 3;
- e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

ART. 10

Balneazione

1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea, nelle aree di manovra delle stesse nei corridoi di navigazione nonché nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3.

2. È fatto obbligo l'uso di calotta di colore rosso per tutti coloro che intendono praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa.

ART. 11

Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 6, comma 2, ed essere assistiti da una unità d appoggio.

2. E' vietato praticare immersioni:

- a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
- b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3;

e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

3. I divieti, di cui al comma 2., non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri delle Forze dell'Ordine nonché nell'esercizio di attività professionali e di ricerca scientifica debitamente autorizzate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

ART. 12

Manifestazioni

1. Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture

ART. 13

Rumori molesti

1. E' vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

ART. 14

Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali

1. E' vietato:

- a) impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
- b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici.

ART. 15

Manutenzioni e rifornimenti

1. E' fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altre sostanze inquinanti, adottando mezzi od attrezzature idonee.

ART. 16

Scarico rifiuti

1. Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, moli e pontili, è vietato svuotare e riversare le acque di sentina nonché lasciare rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi genere.

2. E' altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi o liquidi vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti ivi comprese le Amministrazioni Comunali.

ART. 17

Norme di comportamento degli utenti

1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
 - a) lasciare in sosta veicoli od unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
 - b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
 - c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. E' comunque vietato ormeggiare unità di navigazione, salvo negli appositi spazi autorizzati, nonché abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.

ART. 18

Natanti ed imbarcazioni in locazione

1. La locazione delle unità di navigazione a motore, esente da patente, è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 16.
2. La locazione delle unità di navigazione a vela è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 14.
3. I locatari di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni sulla navigazione vigenti sul lago.
4. I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle normative vigenti in materia.

ART. 19

Informazione

1. Il presente Regolamento è affisso presso: le Autorità competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei Comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonché presso i luoghi di balneazione e di attività nautiche pubbliche e private.
2. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago d'Orta, tenere a bordo dell'unità di navigazione, copia del presente Regolamento ed esporre in luogo visibile la sintesi dello stesso come predisposta dal Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture della Regione Piemonte.
3. E' fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del Lago d'Orta, tenere a bordo dell'unità di navigazione, l'apposita « scheda censuaria » distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla Regione Piemonte, Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture.

ART. 20
Vigilanza

1. La vigilanza ai fini del rispetto del presente Regolamento è effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.

ART. 21
Sanzioni

1. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 22
Disposizioni generali

1. La Regione Piemonte, tramite il Settore Trasporti e Pianificazione Infrastrutture, si riserva di determinare orari di navigazione più ridotti e/o limitazioni stagionali rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 23
Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.